

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 14 settembre 2018



CONGRESSO INGEGNERI

Italia Oggi 14/09/18 P. 30 Saranno assunti 500 ingegneri Simona D'Alessio 1

APPALTI

Sole 24 Ore 14/09/18 P. 23 Appalti, niente più deroghe alla responsabilità 2

CODICE APPALTI

Italia Oggi 14/09/18 P. 39 Codice appalti per gli spin-off Vagina A Cura Di
Andrea Mascolini 3

CONTRATTI DI LAVORO

Italia Oggi 14/09/18 P. 39 CONTRATTI, PROROGA LEGITTIMA SE E' NEL BANDO 4

SICUREZZA

Italia Oggi 14/09/18 P. 38 Opere, sicurezza per decreto Francesco Cerisano 5

Ai Trasporti, promette Toninelli

Saranno assunti 500 ingegneri

DI SIMONA D'ALESSIO

Assunzione di «500 ingegneri» al ministero dei trasporti, affinché (forti delle loro competenze) «possano portare avanti un importante percorso di monitoraggio» delle strutture del nostro Paese, piano necessario indipendentemente dal crollo, esattamente un mese fa, del ponte di Genova. È la promessa che il titolare del dicastero di Porta Pia, Danilo Toninelli, ha fatto ieri al presidente del Consiglio nazionale della categoria professionale, Armando Zambrano, che ha raccontato i contenuti del faccia a faccia su «una serie di argomenti che ci stanno a cuore», e che il ministro aveva in parte annunciato prendendo parte alla prima giornata del con-



Danilo Toninelli

gresso nazionale di Roma (si veda *ItaliaOggi* di ieri); il «reclutamento straordinario» di figure dell'area tecnica, aveva sottolineato l'esponente governativo, si dovrebbe inserire in un più vasto progetto di tutela infrastrutturale, che include pure la costituzione di «un'agenzia pubblica indipendente per il controllo dei concessionari e per le ispezioni con ingegneri pubblici».

Dalla riunione è scaturita, poi, la decisione di «avviare un tavolo in cui discutere di vari temi, dalla semplificazione (fiscale, delle procedure, etc) alle questioni di carattere meramente urbanistico».

Quel che conta è aver attivato una collaborazione con il ministro, che ha ribadito privatamente quanto il suo dicastero abbia bisogno di ingegneri per lo svolgimento della sua funzione», ha aggiunto Zambrano. «Il confronto, poi, si è centrato sul sisma-bonus e sull'eco-bonus» (le detrazioni fiscali per i contribuenti che scelgono di effettuare ristrutturazioni di edifici in chiave anti-terremoto e gli sgravi per gli interventi di efficientamento energetico, ndr), misure in cui, ha riferito a *ItaliaOggi* il vertice dell'Ordine, «il governo crede molto. In vista della legge di bilancio, ci è stato detto che abbiamo una ventina di giorni di tempo per formulare proposte normative: per quel che concerne il sisma-bonus, la nostra idea è di rendere finanziabili anche le perizie di accertamento» dello stato dell'immobile, «circostanza oggi legata all'attuazione dell'intervento. Noi ingegneri riteniamo le perizie debbano essere comunque coperte». Per il ministero «è una proposta ragionevole. E ci ha invitati a presentarla».

© Riproduzione riservata



Appalti, niente più deroghe alla responsabilità

INTERPELLO

Committente legato solidalmente per fatti successivi al 17 marzo 2017

Per il ministero non conta se i contratti sono stati sottoscritti in precedenza

Aldo Bottini

Le eventuali deroghe al regime della responsabilità solidale del committente, contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 17 marzo 2017 e negli appalti collegati, non valgono dopo tale data.

Dal marzo dello scorso anno la responsabilità solidale del committente negli appalti non è più derogabile dalla contrattazione collettiva. Ma allora come vanno interpretati i contratti collettivi che ancora oggi prevedono questa deroga? La risposta è stata fornita dal ministe-

ro del Lavoro con l'interpello 5/2018, mediante il quale si fornisce un chiarimento di non poco conto sotto il profilo applicativo riguardo al secondo comma dell'articolo 29 del Dlgs 276/2003, così come modificato dall'articolo 2 del decreto legge 25/2017.

La modifica normativa, adottata sotto la pressione del referendum abrogativo proposto dalla Cgil, ha soppresso la possibilità per i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni comparativamente più rappresentative di escludere la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore, entro il limite dei due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Sino all'entrata in vigore della sopra richiamata modifica dell'articolo 29, qualora il contratto collettivo avesse individuato metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti, era possibile escludere la responsabilità solidale del committente. Oggi non è più così.

È stato quindi chiesto al ministero del Lavoro di chiarire come la soppressione della possibilità per i contratti collettivi di derogare al regime di solidarietà negli appalti possa combinarsi con il fatto che in alcuni contratti siano tuttora previste procedure di verifica della regolarità degli appalti sulla base della disciplina previgente. E ciò, anche alla luce del principio di irretroattività della legge previsto dall'articolo 11 delle disposizioni preliminari del Codice civile.

Il ministero, dopo aver rilevato che per i contratti collettivi di nuova stipulazione è evidentemente esclusa la possibilità di inserire modalità di verifica degli appalti che valgano a derogare al regime della solidarietà, con riguardo ai contratti collettivi in vigore al 17 marzo 2017 ha precisato che eventuali disposizioni derogatorie non possono trovare appli-

cazione ai contratti di appalto sottoscritti successivamente a tale data.

In ogni caso, nessuna deroga al regime di solidarietà può trovare applicazione nei confronti di situazioni e/o fatti che al momento dell'entrata in vigore del decreto legge 25/2017 non erano sorte e non risultavano perfezionate nei loro elementi né nella loro esecuzione. È questo il caso delle obbligazioni retributive derivanti dalla prestazione del lavoratore impiegato nell'appalto successivamente al 17 marzo 2017.

Quindi, se anche il contratto di appalto fosse stato stipulato prima del 17 marzo 2017, per i crediti maturati dal lavoratore nel periodo successivo a tale data non si può comunque derogare al regime della responsabilità solidale eventualmente prevista da disposizioni contrattuali collettive anteriori al 17 marzo 2017 e ancora vigenti.

Tale deroga vale ancora per i crediti maturati nel corso del periodo precedente al 17 marzo 2017, sempre che ricorrano le condizioni previste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Anac: le società costituite da atenei e Cnr non possono avere vocazione solo commerciale

Codice appalti per gli spin-off Da selezionare con concorso pubblico eventuali soci privati

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Le società di spin-off, costituite dalle università e da enti di ricerca, devono svolgere attività connesse ai fini istituzionali degli enti e non possono erogare servizi contendibili sul mercato; l'eventuale scelta del socio privato deve comunque avvenire secondo procedure ad evidenza pubblica, in ossequio della disciplina del codice appalti; è comunque ancora scarsa l'attenzione ai conflitti di interesse derivanti dal ruolo svolto dai professori universitari. Lo ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera n. 620 del 4 luglio 2018 che risponde ad un quesito del Cnr sull'applicabilità dell'art. 7, comma 5, del dlgs n. 175/2016 ai fini della costituzione delle società spin-off in base al quale «nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a

norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016».

Si tratta delle società (costituite da enti di ricerca e università) «finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca» che vedono coinvolti a diverso titolo «professori e ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente da enti di ricerca, dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca». L'Anac, dopo avere approfondito le diverse fonti normative, ha concluso che il decreto 175 (e la norma contenente l'obbligo di applicazione del codice appalti per la scelta del socio privato) si applica alle società di spin-off.

In particolare, si deve tenere conto della necessità di uniformarsi ai contenuti dell'articolo 5, comma 9 del codice appalti per il quale «nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica o per l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica».

Successivamente, l'Anac tocca uno dei punti di maggiore rilievo della materia, ovvero quello dell'ambito di operatività di tali società. In particolare, l'Autorità presieduta da Raffaele Cantone ha richiamato i contenuti dell'Adunanza plenaria del Consiglio di stato n. 10 del 3 giugno 2011 che ritiene pienamente la nor-

mativa «estendibili alle società di spin-off» con la conseguenza che, in primo luogo, «la scelta del socio privato è considerata dall'ordinamento una vicenda pubblicistica, tanto che tale scelta deve avvenire con procedura di evidenza pubblica; in secondo luogo, che deve sussistere il nesso di stretta strumentalità del negozio societario rispetto ai fini istituzionali dell'ente».

Da ciò la conseguenza che la società di spin-off non può «erogare servizi contendibili sul mercato» e «deve essere strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'ente universitario, che sono la ricerca e l'insegnamento» e che non è ammessa «la costituzione di società con vocazione esclusivamente commerciale».

Viceversa all'Anac risulterebbe che la società spin-off del Cnr sarebbe destinata a operare, nella produzione e vendita di beni e servizi tecnologicamente innovativi, secondo le regole del libero mercato.

Sotto il profilo del ruolo svolto dai professori universitari, l'Anac ha evidenziato come «ancora insufficiente appare l'attenzione al diverso profilo del conflitto di interesse, anche potenziale, tra l'ordinario svolgimento delle attività dell'ateneo e lo svolgimento delle attività negli spin-off, soprattutto nei casi in cui questi ultimi gestiscano ingenti risorse economiche e importanti contratti e collaborazioni commerciali».

© Riproduzione riservata



COSÌ NON SI VIOLA L'OBBLIGO DI GARA

Contratti, proroga legittima se è nel bando

Nel codice appalti la proroga di un contratto deve essere temporanea, non imputabile a fatto dell'amministrazione e funzionale a garantire la continuità dell'azione amministrativa in attesa della scelta del nuovo contraente; sempre necessaria una adeguata motivazione, ma se si sceglie la via di una nuova gara la motivazione non serve. Lo ha affermato il Tar Lazio Roma sezione II bis con la sentenza del 10 settembre 2018 n.9212 che, richiamando i contenuti di un parere dell'Anac del 2013, ha esaminato una fattispecie riferibile alla disciplina di cui all'articolo 106, del decreto n. 50 del 2016 che ammette la proroga soltanto quando ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro. I giudici hanno richiamato un parere dell'Anac (parere AG 38/2013) che, anche se relativo alla previgente disciplina, ha comunque evidenziato che la proroga «è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente».

Sono quindi da ritenere legittime le clausole di proroga inserite fin dall'inizio negli atti di gara perché così facendo non risulta configurabile una violazione della par condicio, né si dà vita a una forma di rinnovo del contratto in violazione dell'obbligo di gara. Viceversa, se la stazione appaltante procedesse a prorogare il contratto oltre i limiti delle previsioni della lex specialis ovvero, in assenza di tali previsioni, alla scadenza naturale del contratto, sussisterebbe un'illegittima fattispecie di affidamento senza gara. In ogni caso, dice la sentenza la facoltà di proroga del contratto di appalto, anche in presenza di una clausola del bando o del disciplinare, soggiace, comunque, a determinate condizioni e necessita di adeguata motivazione. Invece, se, come nella fattispecie oggetto di esame da parte del Tar, l'amministrazione opta per l'indizione di una nuova procedura, nessuna particolare motivazione è necessaria.

Riproduzione riservata



Ok dal governo al dl Toninelli. P.a., nel ddl Bongiorno impronte digitali ai dipendenti

Opere, sicurezza per decreto Agenzia nazionale e banca dati. Sensori sui ponti

DI FRANCESCO CERISANO

Nasce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture. Controllerà lo stato di salute di ponti, strade, viadotti, gallerie con verifiche a campione. E qualora emergano criticità, obbligherà gli enti responsabili a intervenire, pena sanzioni salate e la chiusura al traffico. Per effettuare queste verifiche, la neonata agenzia si avvarrà di 245 nuovi ingegneri che verranno assunti dal Mit. Non solo. Al via anche l'archivio informatico nazionale dello stato di salute delle infrastrutture. Una Banca dati unica, dove confluiranno le segnalazioni degli enti, che scatterà un'istantanea continua sulle opere che verranno sorvegliate in tempo reale grazie alle moderne tecnologie. Il ministero, infatti, applicherà alle strutture per le quali sono state segnalate criticità appositi sensori che dialogheranno con un satellite segnalando in tempo reale anche minimi movimenti o cedimenti. E via al giro di vite sulle tariffe autostradali. L'Art (Autorità di regolazione dei trasporti) avrà infatti il potere di vagliare anche le tariffe sulle concessioni in essere e non solo quelle future come disposto finora. Sono queste le novità principali del decreto legge «emergenza e prevenzione» approvato ieri dal consiglio dei ministri. Un decreto che arriva a un mese esatto dal tragico crollo del viadotto Polcevera a Genova e che, come spiegato dal premier **Giuseppe Conte** «introduce disposizione urgenti per consentire il ripristino delle normali condizioni di vita, la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture e la ripresa delle attività produttive».

«Siamo di fronte a un'opera titanica per passare dalla logica dell'emergenza alla logica della prevenzione», ha dichiarato il ministro delle infrastrutture **Danilo Toninelli** che ha rivendicato in particolar modo l'operazione trasparenza sulle tariffe autostradali. «Le tariffe sono aumentate a tri-

pla cifra molto più del tasso di inflazione, e dell'aumento del costo della vita e delle pensioni», ha osservato. «E tutto questo perché l'Art non aveva il potere di andare a definire i parametri per valutare il costo di un pedaggio. All'Autorità di regolazione dei trasporti era consentito fare queste valutazioni alla fine delle convenzioni, ossia non prima del 2038. Con l'approvazione del decreto ci sarà un controllo sulle tariffe non solo delle nuove concessioni ma anche delle concessioni in essere».

Disegno di legge concretezza.

Il cdm ha approvato in via preliminare anche l'annunciato disegno di legge «concretezza» voluto dalla ministra della Funzione pubblica, **Giulia Bongiorno**, non per rappresentare l'ennesima «riforma epocale» della p.a. ma per favorire l'applicazione e la diffusione di norme e innovazioni già previste nell'ordinamento ma spesso disapplicate.

Fiore all'occhiello del ddl sarà l'istituzione di una task force ministeriale (il «Nucleo della concretezza») che in collaborazione con l'Ispettorato della funzione pubblica svolgerà sopralluoghi e visite presso le singole amministrazioni in difficoltà nell'implementazione delle nuove norme, soprattutto in materia di digitalizzazione.

Questa task force darà agli enti suggerimenti e proporrà eventuali misure correttive con l'indicazione dei tempi di realizzazione. Se le p.a. resteranno inerti, scatterà la responsabilità dirigenziale e le amministrazioni inadempienti confluiranno in un apposito elenco. Una «black list» che metterà alla gogna le amministrazioni restie al cambiamento. Per realizzare questa task force, saranno assegnate a palazzo Vidoni 53 unità di personale già appartenenti ai ruoli della p.a. o da reclutare tramite concorso.

La seconda novità del ddl riguarda la rilevazione biometrica delle presenze (e del rispetto dell'orario di lavoro) tra-

mite impronte digitali. «Non si tratterà di un provvedimento punitivo», ha spiegato la ministra. «E' un provvedimento che mi chiedono in primis i dipendenti pubblici, quelli bravi e che hanno voglia di lavorare i quali giustamente vogliono essere tutelati dai furbetti del cartellino».

E per finire via al ricambio generazionale nella p.a. (si veda ItaliaOggi del 21/8/2018) con assunzioni mirate in settori strategici (digitalizzazione, servizi pubblici aree tecniche, giustizia, fondi Ue). «Non ci saranno informate», ha spiegato Bongiorno, «ma solo l'abbreviazione dei tempi del turnover» che per le amministrazioni centrali salirà al 100%.

Nel triennio 2019-2021 le assunzioni avverranno mediante scorrimento delle graduatorie, ovvero tramite apposite procedure concorsuali indette in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità del personale e senza la necessità della preventiva autorizzazione, da svolgersi secondo procedure semplificate e più celeri.

